

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3327

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIARDIELLO, ANGIUS, ARLACCHI, AYALA, BARGONE, BARTOLICH, CENNAMO, CHIAROMONTE, DE ANGELIS, DI LELLO FINUOLI, DUCA, GAMBALE, GRIMALDI, IOTTI, JERVOLINO RUSSO, LUMIA, MATTINA, NAPPI, NARDONE, PAISSAN, RANIERI, SALES, SCOTTO di LUZIO, UCCHIELLI, VELTRONI, VOZZA

Istituzione del Parco archeologico di Suessola

Presentata il 26 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge risponde all'intento di recuperare e valorizzare un patrimonio di inestimabile valore culturale.

La cittadina di Suessola e la Casina Spinelli sono ubicate a due chilometri dalla stazione di Cannello Scalo della linea ferroviaria Napoli-Caserta-Cassino, e a nord del comune di Acerra.

Suessola è una cittadina di origine antica, osca, poi etrusca ed infine romana.

Insieme ad Acerra, Capua, Nola e Pompei, faceva parte delle dodici città etrusche dell'insediamento campano.

Durante la dominazione romana alla città appartenne il *Vicus Novanensis* (in vicinanza della quale doveva trovarsi la stazione di *Posta ad novas*), la cui ubicazione è indicata dalla chiesa di Santa Maria a Vico, all'ingresso della gola di Arpaia, nei pressi delle forche Caudine.

Suessola nell'antichità assunse grande importanza, essa era attraversata dalla via Popilia, la strada antica più importante del meridione dopo l'Appia, che collegava Capua con Reggio Calabria.

Sul territorio di Suessola furono combattute molte battaglie citate da Tito Livio più volte.

Nel 339 avanti Cristo, diviene *Civitas sine sufragio* ricevendo un'organizzazione municipale al pari di Capua. La città di questo periodo si struttura secondo un modello urbano più evoluto e più fastoso.

Suessola, dopo il disastro di Canne, rimane ancora fedele a Roma, diventando base militare per le operazioni contro Capua.

Silla vi condusse in seguito una colonia di veterani, così cambiò la posizione giuridica della città.

Nell'anno 880 la città fu gravemente distrutta dai saraceni e così cominciò la sua decadenza; infatti fu esposta a continui saccheggi e lotte di dominio tra il ducato di Benevento, quello di Napoli e il principato di Capua.

Nell'anno 1028 Suessola ha ancora una forma civile, è presente ancora la figura del notaio; nel 1054 è ancora sede vescovile.

Solo nell'alto medioevo, con le continue inondazioni del fiume Clanio, l'intero territorio, divenuto paludoso e malsano, fu spopolato e la città abbandonata.

Negli anni tra il 1878 e il 1886 la città di Suessola fu sottoposta ad una campagna di scavi ad opera del barone Spinelli di Scalca; durante i lavori furono rinvenuti molti oggetti (vasellame, lastre con scritte etrusche, monete). Tutto ciò conferma l'origine etrusca dell'insediamento urbano.

La Casina Spinelli, costruita sui resti del teatro della città di Suessola o i ruderi di un castello longobardo (testimone è la torre inserita nella struttura della Casina) fu eretta nel 1778 dal conte di Acerra Ferdinando III De Cardenas.

Tale edificio era sorto come residenza di campagna e casino di caccia e per le passeggiate del re Ferdinando IV.

Successivamente alla Casina furono ammessi altri edifici, utilizzati per la produzione della mozzarella di bufala, dato che nel bosco fu impiantato un allevamento. Durante la fine dell'ottocento fu sede del museo della collezione Spinelli: quindi tutto il materiale della campagna di scavi fu custodito nelle sale del piano nobile.

Nel corso della seconda guerra mondiale fu prima dimora tedesca e poi di un comando americano. Nel 1945, la vedova Spinelli, temendo per la collezione di oggetti antichi, li donò allo Stato; essi ora sono depositati presso il Museo nazionale archeologico di Napoli.

Negli anni sessanta il complesso architettonico fu sede di una comunità di handicappati. Oggi, in seguito al crollo del gennaio 1994, che ne ha compromesso la struttura muraria, è lasciata in uno stato

di grande abbandono ed è tutelata dalla legge n. 1089 del 1939, riconosciuta come bene di interesse storico-archeologico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, articolo 82, quinto comma, lettera m).

La presente proposta di legge ha come oggetto la valorizzazione e la promozione di uno dei siti collocato a nord del comune di Acerra. Come è stato sommariamente in precedenza illustrato esso è pieno di storia e testimonia le vicende sociali e politiche, che nel corso dei secoli hanno portato alla formazione del popolo campano.

La città di Suessola, il bosco di Calabritto, la Casina Spinelli o Pagliara, sono un patrimonio culturale da salvaguardare e da inserire in un itinerario turistico delle città del Mezzogiorno. Per fare ciò è indispensabile tutelare questa potenziale risorsa, stimolando progetti di studio, affinché tutta l'area di interesse paesaggistico non sia ulteriormente esposta ad un maggiore degrado.

Nel corso degli ultimi anni alcuni clandestini episodi di abusivismo edilizio, sbancamenti selvaggi o di recente (1994) il crollo di parte consistente della Casina Spinelli, hanno compromesso l'equilibrio territoriale del luogo cancellando tante tracce del passato. Solo facendo sì che questo patrimonio diventi di interesse nazionale si può frenare il degrado e lo scempio.

Quindi primuovendo il recupero statico della Casina Spinelli, istituendo il Parco archeologico di Suessola, si contribuisce a creare di fatto le condizioni di sviluppo sociale, economico e culturale per la città di Acerra.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si provvede alla istituzione del Parco archeologico di Suessola, la individuazione delle cui aree è rinviata all'emanazione di un decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentite la regione e gli enti locali interessati.

L'articolo 2 stabilisce che il patrimonio del Parco sia costituito da tutte le presenze emergenti, le riserve del sottosuolo, nonché i resti, i beni e le tracce del patrimonio

storico-culturale del territorio rientrante nelle aree di pertinenza del Parco, sottoponendole al vincolo paesaggistico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

L'articolo 3 individua quale finalità del Parco la salvaguardia del patrimonio archeologico attraverso la conservazione ed il recupero dei beni esistenti, favorendo il rilancio e la promozione turistico-culturale dell'area. Per il perseguimento di tali finalità la soprintendenza, preposta alla gestione del Parco, è autorizzata a stipulare appositi contratti di programma, da definire d'intesa con le regioni e gli enti locali, cui possono aderire, oltre agli enti territo-

riali, le istituzioni culturali, le università e gli operatori privati.

Con l'articolo 4 si individuano le risorse finanziarie messe a disposizione per la gestione del Parco, sulla quale, per quanto concerne l'utilizzo di risorse pubbliche, è chiamata a vigilare la Corte dei conti.

L'articolo 5 provvede alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'istituzione del Parco.

L'approvazione di questa proposta di legge risulterà una tappa fondamentale per lo sviluppo socio-economico di una realtà locale complessa, ma al tempo stesso ricca di testimonianze del passato come Acerra, riportando alla luce un pezzo di storia campana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Parco archeologico di Suessola).

1. È istituito il Parco archeologico di Suessola, di seguito denominato « Parco ».

2. Sono compresi nel territorio del Parco i beni mobili ed immobili ubicati nell'area archeologica di Suessola, nel territorio del comune di Acerra e nel bosco di Calabricito. È altresì compresa nel Parco la Casina Spinelli.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la regione e gli enti locali interessati, sono individuati i confini del Parco.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua le ulteriori aree, limitrofe a quelle di cui ai commi 2 e 3, che per il loro preminente interesse archeologico, culturale e turistico appaiono meritevoli di tutela.

ART. 2.

(Patrimonio).

1. Costituiscono il patrimonio archeologico del Parco le presenze emergenti, le riserve del sottosuolo, nonché i resti, i beni e le altre tracce del passato, comunque rientranti nel patrimonio storico-culturale del territorio.

2. Il Parco è soggetto alla tutela prevista per la zona di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. La gestione del Parco è di competenza esclusiva della soprintendenza competente.

ART. 3.

(Finalità).

1. Il Parco garantisce la salvaguardia del patrimonio archeologico, promuove progetti di ricerca, di conservazione e di recupero dei beni esistenti, agevola il rilancio e la promozione turistico-culturale del territorio.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la soprintendenza competente, d'intesa con la regione e con gli enti locali interessati, definisce appositi programmi pluriennali di intervento.

3. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, sono stipulati appositi contratti di programma tra i soggetti che hanno definito il programma. Al contratto possono altresì aderire le istituzioni culturali, le università e gli operatori, anche privati, operanti nei settori oggetto di intervento.

4. Il contratto di programma definisce i rispettivi obblighi e diritti dei contraenti, le risorse finanziarie e la durata delle singole fasi per la realizzazione del programma. Il contratto di programma definisce altresì le modalità di coordinamento e di gestione del programma.

ART. 4.

(Gestione finanziaria).

1. Le risorse finanziarie del Parco finanziano le spese di impianto e di avvio dell'attività del Parco stesso, per il raggiungimento delle finalità istitutive.

2. Le risorse finanziarie del Parco sono costituite:

a) da finanziamenti, erogazioni e contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici o da soggetti privati;

b) da diritti e canoni derivanti dall'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al Parco, o dei quali esso abbia la gestione.

3. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche del Parco archeologico è assoggettata al controllo contabile e della Corte dei conti. A tal fine il Parco tiene separata la gestione delle risorse pubbliche da quelle di altra natura e provenienza.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4 miliardi per l'anno 1995, lire 8 miliardi per l'anno 1996 e lire 8 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.